

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	PERSONE E FAMIGLIA - Matrimonio - Impresa familiare
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
04	TRIBUTI LOCALI - ICI
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
09	Leggi In evidenza

Notizie

Diritto civile

PERSONE E FAMIGLIA

Matrimonio - Impresa familiare - Prescrizione e decadenza - Sospensione della prescrizione tra i coniugi e tra le parti di un'unione civile - Mancata estensione al convivente - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 23.1.2026 n. 7)

La sentenza della Corte Cost. 23.1.2026 n. [7](#) si è pronunciata sulla legittimità della disciplina relativa alla sospensione del decorso del termine di prescrizione e, in particolare, della possibilità di estendere la sospensione che opera nel rapporto tra i coniugi anche ai conviventi di fatto.

Sospensione della prescrizione

La prescrizione è una causa di estinzione dei diritti che si realizza quando un diritto non è esercitato per un certo periodo di tempo dal suo titolare.

Essa non opera nel momento in cui sopraggiunga una causa idonea a giustificare l'inerzia stessa.

In particolare, la prescrizione può essere soggetta a sospensione o interruzione.

Le cause di sospensione della prescrizione possono dipendere da diverse situazioni, tra cui i particolari rapporti intercorrenti tra le parti. A tale proposito, l'[art. 2941](#) co. 1 n. 1 c.c. dispone che la prescrizione è sospesa nei rapporti tra i coniugi, sulla base del fatto che, in costanza di matrimonio, marito e moglie (o i soggetti uniti civilmente) potrebbero non azionare il proprio diritto verso l'altro in ragione del rapporto sentimentale, con il rischio di vederli prescrivere.

Questione di legittimità costituzionale

L'ordinanza del [Tribunale di Firenze](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18.6.2025 n. 25, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'[art. 2941](#) n. 1 c.c. e all'[art. 1](#) co. 18 della L. 76/2016, nella parte in cui non parificano, ai fini della sospensione della prescrizione, i soggetti stabilmente conviventi con vincoli di affettività ai coniugi e agli uniti civilmente, in violazione degli [artt. 2 e 3](#) Cost.

Per il Tribunale, la stabilità del rapporto che giustificerebbe la causa di sospensione non costituisce più una caratteristica assoluta e inderogabile delle unioni fondate sul matrimonio; inoltre, il connotato della stabilità non è estraneo ad altri moduli familiari, ma si rinviene, ad esempio, anche nell'unione civile fra persone dello stesso sesso.

Ancora, la *ratio* che giustifica la sospensione della prescrizione, vale a dire la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione (per lo più di tipo contenzioso), secondo il Tribunale sussiste, identica, anche nelle famiglie di fatto.

Decisione della Corte Costituzionale

La Consulta, accogliendo la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, ha dichiarato illegittimo l'[art. 2941](#) co. 1 n. 1) c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra i conviventi di fatto, precisando che tale nozione ricomprende tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

Oltre agli argomenti enunciati dal Tribunale, la Corte ha evidenziato che non vale a escludere l'applicazione della sospensione anche al convivente il fatto che, nella convivenza, manchino "*precisi elementi formali e temporali*" che, invece, si ravvisano nel matrimonio.

Anche per la convivenza, infatti, è possibile determinare con certezza il periodo durante il quale opera la sospensione. A tale fine, la L. [76/2016](#) ha offerto uno strumento agevolato di prova della convivenza di fatto tramite la registrazione anagrafica; tuttavia, ciò non significa che questo sia l'unico mezzo a disposizione per dimostrare il rapporto, essendo possibile attestare con ogni mezzo di prova la sua esistenza e la sua durata.

art. 2941 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2026 - "La sospensione della prescrizione opera anche tra

conviventi di fatto" - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 24.1.2026, p. 24 - **"Ex conviventi, prescrizione sempre sospesa"** - Negri G.
Corte Cost. 23.1.2026 n. 7

Guide Eutekne - Diritto civile - **"Unioni civili"** - Pasquale C.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2025 - **"Sulla sospensione della prescrizione tra conviventi parola alla Consulta"** - Pasquale

Guide Eutekne - Diritto civile - **"Prescrizione"** - Pasquale C.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Contributi di assistenza sanitaria - Regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente - Chiarimenti (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 26.1.2026 n. 2)

Con la risposta a consulenza giuridica 26.1.2026 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria.

Caso di specie

Nel caso oggetto del quesito, in sede di rinnovo del CCNL (settore industria), è stata prevista l'istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa destinato alla generalità dei lavoratori cui si applica tale contratto. Tale sistema prevede che:

- il datore di lavoro effettua un versamento in favore di un ente iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e con esclusiva finalità assistenziale (il contributo corrisposto è previsto da un CCNL sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative);
- per poter fruire di questo versamento in un determinato anno occorre la sussistenza di un rapporto di lavoro e il raggiungimento di una quota minima di giorni di lavoro (c.d. "durata-soglia"). Al ricorrere del raggiungimento della quota minima verrebbe riconosciuto il diritto all'iscrizione per l'intero anno successivo alla cassa sanitaria.

Nel settore in questione sussiste una particolarità, consistente nell'avvicendamento tra:

- periodi in cui il lavoratore è contrattualmente alle dipendenze del datore di lavoro;
- periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue (con corresponsione del TFR e delle altre competenze maturate).

Tenuto conto di tale alternanza, è possibile che la copertura assicurativa, che ha effetto nell'anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e conseguentemente copra periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del premio.

Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria

L'[art. 51](#) co. 2 lett. a) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015 o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il DM [31.3.2008](#), che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro annui.

Regime di non concorrenza al reddito in caso di assenza di rapporto di lavoro

L'Agenzia ha precisato che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non è rilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.

Il regime fiscale di favore trova infatti applicazione se i contributi di assistenza sanitaria sono versati - in conformità a disposizioni di CCNL - dal datore di lavoro (o dal lavoratore), in costanza di rapporto di lavoro, a un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

art. 51 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 26.1.2026 n. 2

Il Quotidiano del Commercialista del 27.1.2026 - "**Contributi di assistenza sanitaria non imponibili in assenza di rapporto di lavoro**" - Negro - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 27.1.2026, p. 37 - "**Esente anche senza lavoro la contribuzione alla cassa sanitaria**" - Valsiglio

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Contributi di assistenza sanitaria**" - Ascenzi M.

TRIBUTI LOCALI

ICI - Enti non commerciali - Esenzione dall'ICI - Aiuto di Stato illegittimo - Modalità di recupero - Adozione del modello dichiarativo (DM 27.1.2026)

Con il DM [27.1.2026](#) è stato adottato il modello dichiarativo per il recupero dell'ICI relativa al periodo 2006-2011, nonché le relative istruzioni.

Recupero dell'ICI 2006-2011 per gli ENC

L'obbligo dichiarativo è previsto dall'[art. 16-bis](#) del DL 131/2024, che reca la disciplina per il recupero dell'aiuto di Stato illegittimo correlato all'esenzione dall'ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 con modalità tuttavia commerciali.

Soggetti che devono presentare la dichiarazione

In forza di tali prescrizioni, entro il 31.3.2026 devono presentare la dichiarazione per il recupero dell'ICI del 2006-2011 gli ENC che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:

- hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un'imposta superiore a 50.000,00 euro;
- o sono stati comunque chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte e annualità.

Dichiarazione per il recupero dell'ICI per il 2006-2011

La dichiarazione per il recupero dell'ICI per il 2006-2011:

- va presentata con i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche tramite un intermediario abilitato ex [art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98);
- è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.

In sede di dichiarazione vanno indicati:

- nel quadro A gli immobili totalmente imponibili, nei quali sono state esercitate le attività istituzionali di cui all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 svolte però con modalità commerciali (da riscontrare secondo le indicazioni del DM [200/2012](#) e delle istruzioni alla dichiarazione ex DM [27.1.2026](#));
- nel quadro B gli immobili totalmente esenti ex [art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (dove sono state svolte le attività istituzionali con modalità non commerciali) o gli immobili ad utilizzo "misto" (per i quali si applica l'esenzione proporzionalmente, ai sensi dell'[art. 5](#) del DM 200/2012).

Determinazione delle somme oggetto di recupero

Nella dichiarazione vanno indicate le somme oggetto di recupero dell'ICI (che corrispondono all'esenzione dell'ICI fruita in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato).

Tale importo va determinato adottando una regola "ibrida", in quanto:

- per un verso va applicata la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 (tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche apportate dall'[art. 91-bis](#) co. 1 del DL 1/2012 e dal DM [200/2012](#), che hanno circoscritto l'esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali);
- tuttavia, la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota da applicare sono quelli relativi all'anno cui si riferisce l'ICI recuperata (se non è individuabile l'aliquota stabilita per tale anno, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille).

Da tale somma va detratta l'ICI eventualmente già versata dall'ENC, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero.

Calcolo degli interessi

All'importo oggetto di recupero dell'ICI devono poi essere applicati gli interessi, che vanno calcolati, secondo il regime europeo del c.d. "interesse composto" richiamato dall'[art. 2](#) del DPCM 23.12.2025, utilizzando

l'applicazione *web* disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (al link <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/recupero-ici-enti-non-commerciali>).

Tali interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino:

- alla data di presentazione della dichiarazione;
- oppure, in caso di rateazione del versamento, fino al 31.3.2026 (o alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).

Soggetti esonerati dal versamento

Nella dichiarazione vanno inoltre segnalate le eventuali fattispecie di esonero dall'obbligo di versamento del recupero ICI, individuate dall'[art. 16-bis](#) co. 2 del DL 131/2024.

Vi è l'esonero dal versamento, anzitutto, se, nel periodo dal 2006 al 2011, non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti dei regolamenti "*de minimis*" in vigore nell'anno cui si riferisce l'ICI da recuperare. Il limite "*de minimis*" è pari a:

- 100.000,00 euro nell'arco di un triennio ai sensi del regolamento (CE) 12.1.2001 n. [69](#), che si applica fino al 31.12.2006;
- 200.000,00 euro in un triennio ai sensi del regolamento (CE) 15.12.2006 n. [1998](#), in vigore nel periodo 2007-2011.

Per le attività riconducibili all'ambito dei servizi di interesse economico generale (SIEG), la soglia "*de minimis*" è innalzata a 500.000,00 euro nell'arco di un triennio (regolamento UE 25.4.2012 n. [360](#)).

In ogni caso, le istruzioni precisano che, per semplificare il riscontro, è possibile confrontare l'importo da recuperare nella singola annualità con la frazione "*de minimis*" riferita a un singolo anno (pari, ad esempio, in caso di SIEG, a 166.666,00 euro, ossia 500.000,00 / 3).

Il versamento, inoltre, non è dovuto nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica: in questo caso, nella dichiarazione va riportato il numero e l'anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al link <https://competition-cases.ec.europa.eu>.

Versamento e rateizzazione

Al di fuori delle fattispecie di esenzione sopra individuate, gli ENC tenuti a presentare la dichiarazione devono versare l'importo dell'ICI oggetto di recupero (integrato dei correlati interessi) entro il 30.4.2026.

Il versamento va effettuato nei confronti dei Comuni dove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, secondo le disposizioni dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97 (e con le modalità che dovranno essere stabilite da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate).

Se le somme oggetto di recupero (comprehensive di interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, è possibile rateizzare i versamenti in quattro quote trimestrali di pari importo: tale scelta va specificata nella dichiarazione.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di recupero ICI 2006-2011 da parte dell'ENC obbligato, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo non versato, con un minimo di 50,00 euro; se detta dichiarazione, pur presentata, risulta infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40% del tributo non versato (sempre con una sanzione minima di 50,00 euro). Se invece viene versato un importo minore della somma oggetto di recupero indicata nella dichiarazione, si applica la sanzione per omesso versamento ex [art. 13](#) del DLgs. 471/97.

art. 16 bis DL 16.9.2024 n. 131

Decisione (UE) 3.3.2023 n. 2103

DM 27.1.2026 Ministero dell'Economia e delle finanze

DPCM 23.12.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2026 - "**Al via la dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011**" - Magro

Il Sole - 24 Ore del 30.1.2026, p. 34 - "**Recupero Ici degli enti non commerciali, ecco il modello**" - Sepio G. - Sisci V.

Italia Oggi del 30.1.2026, p. 24 - "**Esenzione ici-no profit, disponibile il modello per il recupero degli aiuti di Stato**" - Accardi I.

Guide Eutekne - Tributi locali - "**Enti non commerciali**" - Magro L. - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.1.2026 - "**Entro il 31 marzo la dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011**" - Magro

Corte di giustizia 6.11.2018 n. C-622/16 e C-624/16

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 - Proroga del termine per le comunicazioni di completamento al 31.3.2026 (DM 28.1.2026) - Modalità di compilazione del modello F24 e di utilizzo delle quote annuali (FAQ Agenzia delle Entrate 29.1.2026)

Con il DM [28.1.2026](#), pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) il 29.1.2026, è stata disposta la proroga al 31.3.2026 dei termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31.12.2025 (codice tributo 7077).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato in data 29.1.2026 alcune FAQ per la corretta compilazione del modello F24 e l'utilizzo del credito d'imposta per investimenti 4.0.

Proroga al 31.3.2026 per le comunicazioni di completamento

Il DM [28.1.2026](#), intervenendo sull'[art. 2](#) co. 4 del DM 15.5.2025, ha sostituito con il termine del 31.3.2026 il termine originariamente fissato al 31.1.2026 per presentare le comunicazioni di completamento relative agli investimenti ultimati al 31.12.2025.

Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che:

- le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo per presentare la comunicazione di completamento;
- le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.

Compilazione del modello F24 per investimenti completati nel 2024

Nel caso di investimenti completati nel 2024, l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 29.1.2026 ha affermato che, sulla base della ris. [25/2024](#), se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti e nel 2024 è stata fruita la prima quota del credito, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento).

La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Compilazione del modello F24 per investimenti completati nel 2025

Con riferimento agli investimenti ultimati nel 2025, nella FAQ vengono analizzate due ipotesi.

Nel caso in cui sia effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 pagando acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 con relativo ordine accettato dal venditore e l'investimento sia stato completato nel 2025, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, con fruizione della prima quota nel 2025, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento).

Anche in tal caso viene precisato che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Diverso è il caso in cui, invece, siano stati effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore; in tal caso si applica la disciplina di cui all'[art. 1](#) co. 446 della L. 207/2024 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate n. [41/2025](#).

Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l'anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, ma il codice tributo da utilizzare è 7077. Le medesime modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025.

Compilazione del modello F24 per investimenti completati nel 2026

Una terza FAQ analizza il caso degli investimenti completati nel 2026, considerando la presenza o meno di acconti minimi versati nel 2025.

Se prima del 31.12.2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l'investimento è completato entro il 30.6.2026, secondo

l'Agenzia delle Entrate si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 7077 e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l'anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.

Se invece prima del 31.12.2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell'investimento avviene oltre il 30.6.2026, l'Agenzia evidenzia che non si può fruire del credito d'imposta.

art. 1 co. 1057 bis L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 1059 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 446 L. 30.12.2024 n. 207

DM 28.1.2026 Ministero delle Imprese e del made in Italy

FAQ Agenzia Entrate 29.1.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2026 - "Prorogato al 31 marzo il termine per le comunicazioni di completamento del bonus 4.0" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Incentivi all'autoimpiego e all'assunzione - Settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - Novità del DL 60/2024 - Liberi professionisti (messaggio INPS 27.1.2026 n. 270)

Con il messaggio 27.1.2026 n. [270](#), l'INPS ha fornito precisazioni circa l'ambito applicativo del contributo di 500,00 euro mensili per l'avvio di un'attività in settori strategici, introdotto dall'[art. 21](#) co. 3 del DL 60/2024 (decreto Coesione), riaprendo anche i termini per la presentazione della domanda per i liberi professionisti.

Contributo per l'avvio di attività in settori strategici

L'[art. 21](#) co. 3 del DL 60/2024 ha previsto un contributo di 500,00 euro mensili per un massimo di tre anni (entro, comunque, il 31.12.2028) in favore dei giovani *under 35*:

- disoccupati;

- che hanno avviato sul territorio nazionale dall'1.7.2024 al 31.12.2025 un'attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

I criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica sono stati definiti dall'[art. 2](#) del DM 3.4.2025.

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta del contributo con la circ. [148/2025](#), indicando anche i corrispondenti codici ATECO 2025 dei destinatari del contributo.

Il contributo di 500,00 euro mensili sarà poi erogato dall'INPS e non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Estensione ai liberi professionisti

Con il messaggio 27.1.2026 n. [270](#), l'INPS ha evidenziato come il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere il contributo anche ai liberi professionisti, fermo restando l'afferenza dell'attività ai codici ATECO individuati dal DM [3.4.2025](#) e recepiti all'interno della circ. n. [148/2025](#).

In sostanza, viene precisato che i soggetti destinatari del contributo mensile di 500,00 euro sono anche coloro i quali, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, abbiano avviato dall'1.7.2024 al 31.12.2025 un'attività libero professionale in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, come individuati dal DM [3.4.2025](#) e dalla circ. INPS n. [148/2025](#).

Momento costitutivo dell'attività per i liberi professionisti

Relativamente al momento costitutivo dell'attività, per i liberi professionisti si deve individuare la data di apertura della partita IVA.

Stato di disoccupazione

Resta fermo il requisito ulteriore dello stato di disoccupazione, il cui controllo viene effettuato attraverso i sistemi messi a disposizione dell'Istituto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con la circ. n. [148/2025](#) è stato chiarito che sono considerati disoccupati:

- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego ([art. 19](#) del DLgs. 150/2015);
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'[art. 13](#) del TUIR ([art. 4](#) co. 15-quater del DL 4/2019).

Presentazione della domanda

Considerata l'estensione dell'ambito applicativo, il servizio di trasmissione della domanda telematica è stato adeguato al fine di consentirne la presentazione ai liberi professionisti.

La domanda potrà essere presentata solo dai liberi professionisti, in possesso dei requisiti di accesso al contributo, a partire dal 31.1.2026 e fino al 2.3.2026.

In sede di presentazione della domanda, i liberi professionisti (non essendo tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese) dovranno dichiarare la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra l'1.7.2024 al 31.12.2025.

art. 21 co. 3 DL 7.5.2024 n. 60

Messaggio INPS 27.1.2026 n. 270

Circolare INPS 28.11.2025 n. 148

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2026 - "Contributo per l'avvio di attività in settori strategici aperto ai liberi professionisti" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 35 (transizione digitale ed ecologica)" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Prestazioni a sostegno del reddito - Importi massimi per l'anno 2026 (circ. INPS 28.1.2026 n. 4)

Con la circ. 28.1.2026 n. [4](#), l'INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali riconosciuti sia in costanza di rapporto di lavoro sia per disoccupazione involontaria, indicando come di consueto gli importi massimi validi per il 2026.

In particolare, gli importi in questione riguardano le prestazioni di:

- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), Assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- NASpl, DIS-COLL, IDIS, ISCRO, indennità di disoccupazione agricola, nonché l'assegno per le attività socialmente utili.

La circolare in commento ha inoltre indicato gli importi validi per le prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi di solidarietà del settore del credito, del credito cooperativo e dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

Trattamenti di Cassa integrazione guadagni

Con riferimento ai trattamenti di Cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), alla CISOA e all'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, l'importo massimo mensile di cui all'[art. 3](#) co. 5-bis del DLgs. 148/2015, in vigore dall'1.1.2026, sale da 1.404,03 euro lordi a 1.423,69 euro lordi (per un importo netto di 1.340,56 euro), mentre per il settore edile/lapideo l'importo sale a 1.708,44 euro lordi (1.608,66 euro l'importo netto) secondo quanto previsto dall'[art. 2](#) co. 17 della L. 549/95, che dispone un aumento nella misura del 20% con riferimento alle ipotesi di intemperie stagionali.

Prestazioni per la disoccupazione involontaria

Invece, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, l'INPS comunica che per il 2026 la retribuzione da prendere a riferimento per il relativo calcolo è pari a 1.456,72 euro (erano 1.436,61 euro per il 2025), ragione per cui l'importo massimo mensile delle citate indennità non potrà in ogni casosuperare, sempre per quest'anno, 1.584,70 euro (erano 1.562,82 euro nel 2025).

Inoltre, con riferimento all'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2026 relativamente ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, l'Istituto previdenziale ricorda che, in ossequio al principio della competenza, trova applicazione l'importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, l'importo previsto è pari a quello indicato dall'INPS nella circ. 29.1.2025 n. [25](#), con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'[art. 3](#) co. 5-bis del DLgs. 148/2015, ossia a 1.404,03 euro.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Per quanto concerne l'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), concessa per i periodi di non lavoro riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 3](#) co. 3 del DLgs. 175/2023, l'importo giornaliero dell'IDIS non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.

Pertanto, in relazione alla prestazione da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, troverà applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno, pari a 57,32 euro.

Prestazione di ISCRO

Un altro strumento di sostegno al reddito particolarmente rilevante è rappresentato dall'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta a tutela dei liberi professionisti soggetti, in ragione dell'attività svolta, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata dell'INPS.

Nel merito, l'Istituto previdenziale precisa che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 144 lett. d) della L. 30.12.2023 n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 è pari a 12.749,18 euro.

Inoltre, l'INPS rende noto che l'importo mensile dell'ISCRO per quest'anno non può essere inferiore a 255,53 euro e non può superare 817,69 euro.

Lavori socialmente utili

Nella circolare in commento si rende noto che per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, l'importo mensile dell'assegno spettante è fissato, dall'1.1.2026, a 707,19 euro.

art. 3 DLgs. 14.9.2015 n. 148

Circolare INPS 28.1.2026 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2026 - "Ancora in crescita gli importi della CIG per il 2026" - Mamone

Italia Oggi del 29.1.2026, p. 26 - "Ammortizzatori più pesanti" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.

Leggi in evidenza

IMMOBILI

COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE 12.12.2025

IMMOBILI

[CATASTO - Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni culturali presentate all'AGEA nel 2025 - Elenco dei Comuni interessati - Presentazione dei ricorsi entro il 13.4.2026](#)

L'art. 2 co. 33 - 35 del DL 3.10.2006 n. 262 conv. L. 24.11.2006 n. 286, come modificato dall'art. 1 co. 339

lett. a) della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), dall'art. 26-bis del DL 1.10.2007 n. 159 conv. L. 29.11.2007 n. 222 e dall'art. 1 co. 273 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), nonché l'art. 6 co. 3-4 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, hanno riformato il regime di denuncia delle variazioni del reddito dei terreni, di cui all'art. 30 del TUIR, prevedendo l'utilizzo delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, che vengono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A tali fini:

- la richiesta di contributi agricoli deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola;
- l'AGEA, sulla base dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta secondo la procedura informatica "DOCFA" (DM 19.4.94 n. 701) e la trasmette all'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire negli atti catastali i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle suddette operazioni;
- per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicizzare presso i Comuni interessati, oppure presso le proprie sedi delle competenti Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali - Territorio, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

In attuazione di tale disciplina, con il presente comunicato l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver completato le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate all'AGEA nell'anno 2025; l'aggiornamento riguarda 6.509 Comuni, il cui elenco viene contestualmente pubblicato, suddivisi per Provincia e in ordine alfabetico.

Pubblicazione delle nuove rendite

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

- presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it);
- fino al 10.2.2026.

Efficacia delle nuove rendite

Ai sensi dell'art. 2 co. 33 del citato DL 262/2006, i nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2025, producono effetti fiscali dall'1.1.2025.

Ricorso contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

- innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 31.12.92 n. 546;
- entro il 13.4.2026 (120° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, tenendo conto che l'11.4.2026 cade di sabato).

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell'istanza dovrà essere indicata:

- la qualità catastale ritenuta corretta;
- la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2025.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.